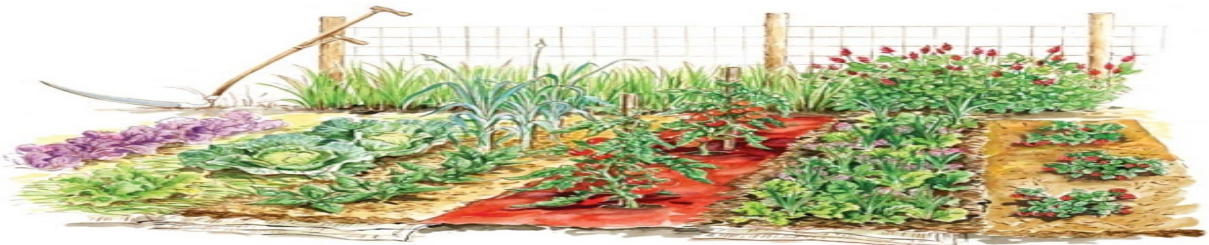




COMUNE DI PIANEZZA
Città metropolitana di Torino

**Regolamento per la concessione in uso di aree
comunali per coltivazioni orticole**



Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 30 novembre 2015.
Rettificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 15 aprile 2016.
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 dell'8 novembre 2016.
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 27 luglio 2017.
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 24 novembre 2025.

I N D I C E

Articolo 1 - DEFINIZIONE.....	
Articolo 2 – CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE.....	
Articolo 3 – REQUISITI DI ASSEGNAZIONE.....	
Articolo 4 – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE.....	
Articolo 5 - DURATA DELL'ASSEGNAZIONE.....	
Articolo 6 - ESCLUSIVITA'.....	
Articolo 7 - CANONE DI CONCESSIONE.....	
Articolo 8 - COMITATO.....	
Articolo 9 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.....	
Articolo 10 - COLTIVAZIONI.....	
Articolo 11 – ALTRE COSTRUZIONI.....	
Articolo 12 -ONERI DI IRRIGAZIONE.....	
Articolo 13 - DIVIETI.....	
Articolo 14 - VIGILANZA.....	
Articolo 15 - REVOCA.....	
Articolo 16 – FURTO, DANNI E INFORTUNI.....	
Articolo 17 - MANODOPERA RETRIBUITA E CONCESSIONE A TERZI.....	
Articolo 18 - GHIACCIO E SGOMBERO NEVE	
Articolo 19 – NORMA FINALE	

PREMESSA

L'Amministrazione Comunale, impegnata nell'attivare interventi a favore dell'agio e della socializzazione, intende offrire opportunità di aggregazione e di tempo libero ai cittadini nell'ottica del miglioramento della qualità della vita, favorendo la formazione e l'organizzazione di orti urbani quali sistemi ordinati di appezzamenti di terreno di proprietà pubblica, al fine di incentivare il presidio, la riqualificazione del territorio, le attività ricreative, la coltivazione senza fini di lucro, nonché la partecipazione dei cittadini alla vita collettiva.

E' stata predisposta, quindi, un'area agricola in Via San Gillio da destinare a coltivazioni orticole, costituita da 52 orti di cui il numero 1 destinato ad attività ed associazioni del territorio con fini sociali o a persone con disabilità, secondo le indicazioni dell'Amministrazione comunale.

Articolo 1 DEFINIZIONE

1. Per “orto urbano” s'intende una porzione di terreno pubblico che il Comune concede in uso a titolo temporaneo, su area comunale all'uopo destinata, ai soggetti, come in seguito individuati, che ne facciano richiesta, destinato alla coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori secondo le modalità previste nel presente regolamento.
2. I singoli lotti costituenti gli orti urbani sono formati, compatibilmente con le esigenze di progetto, in maniera il più possibile omogenea per forma e dimensioni.
3. L'intera area destinata ad orti verrà recintata a cura dell'Amministrazione Comunale e ogni orto dovrà essere debitamente recintato con materiali forniti dall'Amministrazione Comunale e messa in opera a carico dell'assegnatario; lo stesso sarà dotato di contenitore per il ricovero degli attrezzi di circa cm. 150 x 80, nonché di rete idrica per l'irrigazione.

Articolo 2 CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE

1. Tra ciascun assegnatario e il Comune di Pianezza viene stipulata una Convenzione per la concessione a titolo temporaneo di area pubblica ad uso orto urbano.
2. L'assegnatario, all'atto della sottoscrizione della convenzione, riceve una copia del presente Regolamento.
3. Al momento della consegna del singolo lotto viene redatto apposito verbale di consegna dei beni sottoscritto dall'assegnatario e dal personale comunale incaricato.
4. La concessione dell'area destinata ad orto è onerosa e prevede il pagamento di un canone di € 50,00 annuo.
5. All'atto della sottoscrizione della convenzione ed a garanzia del rispetto degli obblighi assunti, l'assegnatario versa al Comune di Pianezza la somma di € 50,00 a titolo di deposito cauzionale; tale somma verrà restituita al momento della cessazione della gestione del lotto

mentre sarà incamerata dal Comune in caso di violazione della convenzione, salvo il risarcimento di maggiori danni.

6. Tutti gli introiti derivanti dal presente Regolamento sono destinati alla gestione degli orti urbani esistenti ovvero per la realizzazione di nuovi spazi (orti) da assegnare.
7. Il pagamento delle imposte di bollo e di registro per la convenzione sono a carico dell'assegnatario.

Articolo 3 **REQUISITI DI ASSEGNAZIONE**

1. Gli orti urbani vengono assegnati ai soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadini maggiorenni residenti in Pianezza;
- b) appartenere prioritariamente ad una delle seguenti categorie: *disoccupati, inoccupati, lavoratori in cassa integrazione, lavoratori in mobilità, pensionati, persone con disabilità*;
- c) non avere la proprietà o comunque la disponibilità di altri appezzamenti di terreno coltivabile nel territorio comunale;
- d) non svolgere attività di imprenditore agricolo professionale, part-time o coltivatore diretto.

Articolo 4 **MODALITA' DI ASSEGNAZIONE**

1. L'assegnazione degli orti urbani avviene come segue:

- ogni anno, nel mese di dicembre, accertata la presenza di orti non assegnati, il Comune procede alla pubblicazione dell'avviso di disponibilità dei medesimi;
 - l'avviso, che fissa la scadenza per la presentazione delle domande, è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e diffuso per almeno 15 giorni consecutivi;
 - il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 è reso dal richiedente con apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.; nel caso di dichiarazione non veritiera, oltre alle sanzioni previste per legge, il richiedente (ed il suo nucleo) sarà escluso dalla graduatoria;
 - effettuati i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, saranno formulate quattro graduatorie: a) pensionati, b) disoccupati, c) persone con disabilità, d) altre categorie di cittadini;
 - le graduatorie, riportanti cognome e nome del concessionario e numero di orto assegnato, è pubblicata all'albo pretorio del Comune per almeno 15 giorni consecutivi.
- Nell'ipotesi in cui la graduatoria contenga un numero di assegnatari superiore alle disponibilità, la stessa avrà validità fino alla pubblicazione di una successiva graduatoria.
- Ad ogni nucleo familiare non sarà concesso più di un lotto, che verrà intestato al soggetto concessionario.

2. L'assegnazione del lotto sarà valida per un periodo massimo di TRE anni.

Entro i tre mesi precedenti la scadenza del triennio i concessionari potranno chiedere il rinnovo della concessione per il successivo triennio, qualora mantengano i requisiti indispensabili, riportati all'art.3.

3. La concessione dei lotti resisi disponibili in corso d'anno sarà effettuata in favore dei richiedenti alternando le chiamate tra le seguenti quattro graduatorie:

A) GRADUATORIA PENSIONATI

Possono essere ammessi alla *graduatoria pensionati* i titolari di pensioni di anzianità o vecchiaia senza altri redditi da lavoro, residenti nel Comune di Pianezza.

La graduatoria viene formata in base all'ordine cronologico delle domande.

B) GRADUATORIA DISOCCUPATI

Possono essere ammessi alla *graduatoria disoccupati* persone residenti nel Comune di Pianezza iscritte alle liste del centro per l'impiego.

La graduatoria viene formata in base all'ordine cronologico delle domande, con priorità per soggetti facenti parte di nuclei familiari assistiti economicamente dai servizi socio- assistenziali.

C) GRADUATORIA PERSONE CON DISABILITA'

Possono essere ammessi alla *graduatoria persone con disabilità* persone residenti nel Comune di Pianezza con disabilità certificata dalle competenti autorità.

La graduatoria viene formata in base all'ordine cronologico delle domande.

D) GRADUATORIA ALTRE CATEGORIE DI CITTADINI

Possono essere ammessi alla *graduatoria altri cittadini* tutti i cittadini maggiorenni e residenti nel Comune di Pianezza.

La graduatoria viene formata in base all'ordine cronologico delle domande.

**Articolo 5
DURATA DELL'ASSEGNAZIONE**

1. La concessione ha durata pari a tre anni civili, pertanto con scadenza al 31 dicembre del terzo anno qualunque sia la data di stipula della concessione, con possibilità di anticipata rinuncia da parte dei concessionari; in caso di cessazione per qualsiasi motivo della concessione subentra il primo dei richiedenti in graduatoria.

2. L'assegnazione è data a titolo precario ed è revocabile in qualsiasi momento l'Amministrazione lo ritenga opportuno per motivi di pubblica utilità, con preavviso di quindici giorni a mezzo pec o lettera raccomandata dell'ufficio comunale preposto. Nel momento in cui l'assegnatario trasferisca la residenza fuori del Comune di Pianezza decade automaticamente dall'assegnazione del lotto. In nessun caso saranno riconosciuti rimborsi per frutti pendenti e per la realizzazione di manufatti. Verranno esclusivamente riconosciuti rimborsi del canone in caso di anticipata rinuncia o cessazione per i periodi non goduti, calcolati su base mensile (si considera mese intero la frazione pari o superiore a quindici giorni di calendario) a far data dall'accoglimento della rinuncia da parte degli uffici preposti.

Articolo 6 ESCLUSIVITA'

1. L'orto deve essere coltivato direttamente e con continuità dal concessionario e non può né essere ceduto, né dato in affitto, né trasmesso per successione. Per documentati temporanei motivi di salute e per vacanze, la coltivazione può essere consentita a favore di una persona di fiducia del concessionario per un periodo massimo di 60 giorni. Per accertati casi di invalidità, verificatasi nel corso della concessione, la coltivazione può essere consentita a favore di una persona di fiducia del concessionario fino a sei mesi. Nei casi di sostituzione sopra detti se ne dovrà dare comunicazione all'Amministrazione con l'indicazione dei nominativi degli eventuali soggetti autorizzati alla conduzione temporanea.

2. In ogni caso, l'assenza protratta per periodo superiori all'anno agricolo, dà luogo alla decadenza dell'assegnazione, salvo eventuali casi che possono essere autorizzati dall'Amministrazione per particolare motivi di salute o disagio.

Articolo 7 CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone annuale per la concessione in uso delle aree in oggetto, escluse le spese derivanti dai costi dell'acqua e dai consumi di energia elettrica, viene fissato, in fase di prima applicazione, in Euro 50,00 e lo stesso potrà essere aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale.

2. Per il primo anno il versamento, calcolato su base mensile (si considera mese intero la frazione pari o superiore a quindici giorni di calendario), dovrà essere effettuato contestualmente alla stipula della convenzione in un'unica soluzione, alla tesoreria comunale, mentre in ciascuno degli anni successivi di concessione, i versamenti saranno corrisposti entro il mese di gennaio. Il canone viene annualmente aggiornato in base agli indici ISTAT. La quota risultante verrà arrotondata con approssimazione all'euro.

3. Il mancato pagamento della somma entro i termini previsti determinerà l'immediata decadenza e revoca dell'assegnazione.

Articolo 8 COMITATO

1. I concessionari degli appezzamenti, riuniti in assemblea convocata per la prima volta dall'Amministrazione Comunale, eleggono, a maggioranza degli assegnatari, un Comitato per la gestione degli orti composto da n. 5 rappresentanti, di cui n. 1 individuato come Presidente.

2. Il Comitato ha durata biennale e i membri sono rieleggibili. L'assemblea può revocare uno o più rappresentanti o l'intero Comitato solo se vi è la contestuale surroga dei rappresentanti revocati.

3. E' compito del Comitato:

- mantenere i rapporti tra i singoli concessionari e l'Amministrazione comunale;
- predisporre la ripartizione delle spese per l'utilizzo di acqua e di energia elettrica in base ai criteri stabiliti dal Comitato stesso;

- predisporre e affiggere nella bacheca situata presso gli orti, la tabella dei turni delle pulizie delle parti comuni;
- segnalare agli uffici comunali le esigenze di manutenzione straordinaria, i casi di inadempienza dei concessionari e i comportamenti tali da richiedere provvedimenti specifici;
- vigilare affinché ogni assegnatario provveda alle necessarie operazioni di manutenzione di sua pertinenza ed alla conservazione in buono stato della recinzione e del ricovero degli attrezzi;
- convocare l'assemblea degli assegnatari;
- stabilire i criteri per l'utilizzo e la ripartizione dell'acqua.

Articolo 9 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario è obbligato a:

- a. provvedere alla manutenzione delle parti comuni e della recinzione;
- b. curare l'ordine, la buona sistemazione e la pulizia del proprio orto per il quale non è ammesso l'incolto, affinché l'incuria non pregiudichi gli appezzamenti confinanti;
- c. non alterare in alcun modo il perimetro e la fisionomia del proprio orto;
- d. mantenere il terreno alle medesime quote altimetriche;
- e. contribuire alla manutenzione e pulizia degli spazi comuni, secondo le disposizioni dettate e affisse in bacheca;
- f. pagare il canone annuo di cui all'art 7 del presente regolamento nella misura stabilita dal Comune;
- g. rispettare il presente regolamento;
- h. vigilare sull'insieme degli orti segnalando al Presidente del comitato e all'ufficio comunale competente ogni eventuale anomalia;
- i. pulire, ogni qualvolta si renda necessario, la recinzione;
- j. rimuovere, in caso di cessazione della convenzione, i materiali ed i manufatti presenti all'interno del lotto, pena la mancata riscossione della cauzione;
- k. pagare le spese, come ripartite dal comitato, per il consumo dell'acqua, dell'energia elettrica e quelle relative alle parti comuni.

Articolo 10 COLTIVAZIONI

1. E' consentita la coltivazione esclusivamente di ortaggi, piccoli frutti (a titolo esemplificativo: lamponi, mirtilli, ribes) e fiori.
2. La produzione ricavata non potrà essere oggetto di attività commerciale ma sarà rivolta unicamente al conseguimento di produzione per uso proprio pena l'immediata decadenza dell'assegnazione.
3. I residui vegetali che si intendono trasformare in compost dovranno essere depositati in apposite compostiere o interrati nel proprio orto; non devono creare problemi di alcun genere (odori, degrado, incuria) sul contesto urbano o verso gli altri orti.
4. E' obbligo degli assegnatari curare assiduamente le proprie coltivazioni affinché non si sviluppino erbe infestanti o parassiti che possano danneggiare le coltivazioni degli orti confinanti.

Articolo 11

ALTRE COSTRUZIONI

1. All'interno del lotto sono ammissibili eventuali reti antigrandine e coperture tipo serra, per queste ultime non è possibile realizzare una superficie che superi i 10 mq di copertura; il materiale usato dovrà essere in plastica, con divieto di utilizzare materiale di recupero, e l'altezza massima di m 1,80 nel rispetto della distanza di 50 cm. dai confini. Le serre devono essere soggette a frequente manutenzione al fine di prevenire le situazioni di degrado.
2. E' consentita la realizzazione, a spese del concessionario, di un box per ricovero attrezzi avente le seguenti caratteristiche costruttive:
 - dimensioni: m. 1,70x0,80, altezza massima m. 1,80;
 - apertura di accesso centrale sul lato lungo;
 - struttura in legno a listoni;
 - copertura ad una falda con spiovente verso l'interno del proprio orto;
 - manto di copertura in guaina catramata ardesiata di colore grigio;
 - grondaia per la raccolta delle acque piovane.
3. La costruzione, anche solamente temporanea, di qualsiasi altro manufatto comporta la revoca dell'assegnazione.
4. E' vietata la pavimentazione e l'edificazione di elementi diversi da quelli espressamente descritti o qualsiasi modifica all'assetto dell'area, pena la revoca dell'assegnazione.
5. Le strutture comuni possono essere variate dall'Amministrazione Comunale in base ad esigenze sopravvenute e non dai concessionari.

Articolo 12

ONERI DI IRRIGAZIONE

1. La spesa relativa al consumo idrico è ripartita equamente tra gli assegnatari, in base ai criteri stabiliti dal Comitato.
2. L'Amministrazione si riserva di interrompere l'erogazione per accertati gravi motivi.
3. Gli assegnatari sono invitati a irregimentare le proprie coltivazioni, nonché a rispettare le limitazioni imposte dal concessionario dell'acquedotto.

Articolo 13

DIVIETI

1. E' vietato:
 - a. affittare o dare in uso a terzi l'orto avuto in concessione;
 - b. allevare e/o tenere in custodia animali nell'orto;
 - c. tenere nell'orto depositi di materiali non attinenti alla coltivazione dello stesso (legnami, inerti, ecc.);

- d. accedere ai lotti con autoveicoli e motoveicoli;
- e. effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal Comune;
- f. scaricare materiali inquinanti e rifiuti internamente ed attorno all'orto;
- g. accendere fuochi di qualsiasi genere, pertanto è vietato bruciare stoppie e rifiuti e accendere barbecue;
- h. superare l'altezza di mt 1,80 con eventuali paletti di sostegno delle coltivazioni;
- i. occultare la vista dell'orto con teli plastici, steccati o siepi;
- j. usare l'acqua per scopi diversi dall'irrigazione del terreno (ad esempio lavaggio di autoveicoli e motoveicoli nell'orto e nelle parti comuni);
- k. installare nelle parti comuni e nei depositi elettrodomestici, bombole di gas, gruppi elettrogeni e qualsiasi altro impianto;
- l. usare e tenere in deposito sostanze antiparassitarie e altri prodotti chimici, se non nei modi e nei tipi consentiti dalla normativa vigente;
- m. modificare o manomettere tutti i manufatti impiantistici e non del Comune;
- n. coltivare piante proibite dai regolamenti comunali o vietate secondo le norme vigenti. E' fatto divieto di coltivare piante che abbiano uno sviluppo in altezza superiore a mt. 2 e ciclo vitale produttivo superiore a due anni, nonché piantumare alberi da frutto e ornamentali e qualsiasi altra coltivazione ad elevato consumo d'acqua.
- o. effettuare operazioni di irrigazione al di fuori degli orari di accesso agli orti.

Articolo 14 VIGILANZA

1. Il controllo sulla corretta gestione dell'orto da parte del concessionario e sul rispetto dei divieti sopra evidenziati è a carico del Comitato.
2. I concessionari devono consentire l'accesso ai funzionari del Comune per effettuare le opportune verifiche. Copia delle chiavi delle parti comuni verrà consegnata dall'ufficio tecnico del Comune al Presidente del Comitato.
3. I concessionari hanno l'obbligo di vigilare e segnalare eventuali anomalie, abusi, danni e quant'altro si verifichi all'interno dei lotti al Presidente del Comitato.

Articolo 15 REVOCA

1. L'inosservanza ripetuta di quanto disposto dal presente Regolamento comporterà la revoca dell'assegnazione.
2. Il Comune si riserva la facoltà di revocare l'assegnazione dell'area con preavviso di quindici giorni nei seguenti casi:
 - utilizzo improprio dell'area;
 - mancato utilizzo dell'area;
 - costruzione o posizionamento nell'area di manufatti o costruzione di qualsiasi natura;
 - danneggiamento od incuria nel mantenimento dell'area, della recinzione e degli accessori forniti;
 - detenzione e ricovero anche provvisorio di animali da cortile, cani e gatti;

- non utilizzo diretto dell'area, salvo le deroghe di cui all'art. 6;
- danneggiamento per uso improprio del sistema di approvvigionamento idrico;
- perdita dei requisiti previsti dall'art. 3.

3. L'assegnazione dell'area potrà inoltre essere revocata per motivi di carattere generale definiti dall'Amministrazione Comunale quali la necessità di utilizzare l'area per altri scopi, variazione del Piano Regolatore Generale (PRGC) o altro pubblico interesse.

4. L'area revocata o rilasciata rientra nella disponibilità comunale.

Articolo 16 FURTO, DANNI E INFORTUNI

1. L'Amministrazione non risponderà per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, infortuni o incidenti, interruzione di servizi che si possano verificare.

2. Ogni controversia, questione o vertenza verrà esaminata dal Comitato con riferimento al presente regolamento.

Articolo 17 MANODOPERA RETRIBUITA E CONCESSIONE A TERZI

1. L'assegnatario non potrà avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno, nè concedere a terzi il terreno pena la revoca dell'assegnazione.

Articolo 18 GHIACCIO E SGOMBERO NEVE

2. L'Amministrazione non provvederà allo sgombero di neve e getto di sale per ghiaccio nelle vie di accesso ai lotti. E' vietato depositare la neve rimossa dalle aree nelle vie di transito.

Articolo 19 NORMA FINALE

1. Le norme del presente Regolamento Comunale troveranno applicazione a partire dalla data di pubblicazione del bando per l'assegnazione degli orti urbani.